

CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente contratto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia S.p.A. e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto la fornitura annuale di circa 160.000 litri di gasolio per autotrazione e circa 3.000 litri di benzina verde per il rifornimento dei mezzi di rampa presso l'aeroporto di Bari, la fornitura annuale di circa 65.000 litri di gasolio per autotrazione per l'aeroporto di Brindisi e la fornitura annuale di circa 15.000 litri di gasolio per autotrazione per l'aeroporto di Grottaglie (TA).

Il quantitativo da erogarsi, nel triennio di vigenza del contratto, complessivamente e presuntivamente valutato in sulla base del consumo pregresso è stimato, in circa 720.000 litri di gasolio e circa 9.000 litri di benzina verde per gli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie.

Trattasi di quantitativo stimato non garantito.

Tenuto conto della natura della fornitura, le quantità previste sono puramente indicative.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte. Nell'esecuzione della fornitura è fatto carico all'appaltatrice di rispettare, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole d'arte.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi a quelle previste dalle norme vigenti in materia, dalle norme UNI EN all'epoca di ogni riferimento, nonché delle disposizioni in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

Art. 1 Oggetto e durata

AdP come sopra rappresentata, affida alla società appaltatrice come sopra rappresentata, la quale legalmente e formalmente accetta, la fornitura triennale presunta complessiva di circa 720.000 litri di gasolio e circa 9.000 litri di benzina verde per gli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, da consegnare, secondo l'esigenza di Adp SpA, presso i depositi, collocati nelle aree sterili.

Dal momento che AdP S.p.A. svolge servizi di pubblica utilità, le forniture di cui al presente disciplinare devono avere garanzia di priorità su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi di

mercati o in genere, di scarsità del prodotto e/o di sciopero. L'aggiudicatario non potrà sospendere i servizi di rifornimento prestati, a seguito di decisione unilaterale; l'eventuale sospensione dei servizi di rifornimento per decisione unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale e causa di conseguente risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 c.c., per colpa

La durata del presente appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto senza possibilità di rinnovo. Alla data di scadenza del contratto è data comunque facoltà ad Adp SpA di prorogare il contratto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'espletamento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo soggetto contraente.

Art. 2 Ordini e Consegna carburante

Il carburante verrà ordinato, di norma nei giorni feriali dal lunedì al sabato, di tutti i mesi dell'anno, in quantitativi variabili per singola fornitura, secondo le esigenze di Adp SpA. I buoni d'ordine, che verranno inviati via fax o email, riporteranno il quantitativo da consegnare e la data di consegna che **dovrà essere effettuata necessariamente entro 48 ore dalla richiesta, oppure il giorno immediatamente successivo.**

La consegna dovrà essere effettuata necessariamente tra le ore 7.30 e le ore 12.30.

La presunta periodicità delle richieste di carburante da parte di Adp SpA è la seguente: 15 giorni per lo scalo di Bari, 25 giorni per lo Scalo di Brindisi, 30 giorni per lo scalo di Grottaglie (Ta).

Resta fermo che tale periodicità è puramente indicativa, in quanto le richieste di carburante sono direttamente correlate alle effettive esigenze della stazione appaltante.

Alla consegna presso le sedi di Adp, il carburante fornito dovrà essere accompagnato oltre che dal DAS e DDT previsto per legge, da copia del buono d'ordine AdP e copia del Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di BARI riferito alla data della consegna.

Tale documentazione dovrà essere consegnata all'incaricato della Committente prima dell'inizio delle operazioni di scarico.

Sul DAS dovranno comunque essere riportate le caratteristiche tecniche del prodotto fornito.

Il carburante dovrà essere consegnato in "area sterile". Si precisa che saranno a carico della ditta aggiudicataria gli oneri per l'eventuale emissione del tesserino aeroportuale per l'accesso in area sterile, nonché del permesso di guida in ambito aeroportuale.

Il carburante viaggia a totale rischio del fornitore. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del carburante stesso.

Per consentire l'effettuazione delle consegne del carburante verranno predisposti appositi permessi di accesso alle aree aeroportuali, con oneri a carico della appaltatrice. A tal fine la Appaltatrice farà pervenire un elenco, sia dei mezzi che utilizzerà per le consegne, sia degli addetti alla guida dei mezzi, cui sarà rilasciato un permesso annuale subordinato al nulla osta da parte delle Autorità competenti. Gli automezzi adibiti al trasporto carburanti, in ottemperanza a quanto disposto dalle Ordinanze Enac, in particolare l'Ordinanza n. 3 del 30 giugno 2010 sull'accesso nelle aree aeroportuali e circolazione dei mezzi, dovranno essere muniti di polizza RCA con idoneo massimale, così come stabilito nelle predette ordinanze.

Art. 3 Serbatoi

La società appaltatrice e comodante si impegna a dare in comodato d'uso gratuito al comodatario Aeroporti di Puglia S.p.A. per tutta la durata del contratto di fornitura del carburante, due serbatoi esterni da allocare presso gli Aeroporti di Brindisi e di Grottaglie (Ta) per lo stoccaggio ed il rifornimento di gasolio, omologati rispettivamente da Litri 6.000 e Litri 2.000, completi di impianti di erogazione, costituiti da pompa elettrica, conta-litri e pistola di rifornimento, con relative vasche di raccolta e kit di n. 2 chiavi per ciascun serbatoio. Alla consegna degli stessi AdP chiederà il rilascio dei certificati di omologazione ex DM 19/03/90, manuali di istruzioni d'uso e manutenzione, nonché conformità dei prototipi approvati e tabelle metriche.

La società appaltatrice dichiara che gli oneri per la installazione dei suddetti serbatoi sono a totale carico della stessa e quindi compresi nell'offerta; nessun onere sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al termine del contratto d'appalto.

Si precisa che sono a carico della società appaltatrice altresì gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei serbatoi, nonché quelli relativi alle verifiche periodiche degli stessi con gli enti preposti e le spese per la rimozione dei serbatoi a scadenza del contratto.

Art. 4 Fatturazioni e pagamenti

La fattura relativa alla singola fornitura di carburante dovrà essere emessa e presentata al termine delle singole operazioni di consegna.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità, liquidati a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico-amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC. Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni.

La fattura dovrà riportare il seguente n. di CIGriferito alla procedura di gara.

La stessa dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. AdP 376/2015.

Il prezzo della singola fattura sarà determinato applicando lo sconto percentuale (%) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara al prezzo del giorno della fornitura, pubblicato sul Bollettino quindicinale della Camera di Commercio della Provincia di BARI.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 18 e relativa pattuizione.

L'appaltatrice è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la società appaltatrice potrà sospendere la fornitura; qualora la stessa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dal Contraente.

Art.5 Controllo da parte della committente

La Committente, potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell'autocisterna prima e dopo lo scarico. In caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, saranno emesse le relative note di debito o di credito. Adp inoltre può procedere al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza e, in generale, della rispondenza del carburante consegnato ai requisiti ed agli standard di legge. Il campione di carburante da controllare sarà versato in apposito contenitore, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo, che verrà datato e sottoscritto dalle parti.

In caso di non rispondenza del carburante fornito alle caratteristiche richieste, non si procederà al pagamento della fornitura, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art. 6 e l' addebito di eventuali danni causati dall'utilizzo del prodotto.

Art.6 Penali

In caso di comprovata inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto, AdP potrà, previa contestazione scritta, applicare le penali come di seguito indicato:

- a. in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 2 , sarà applicata la penale giornaliera pari all'1% del valore della fornitura consegnata in ritardo per ogni giorno di ritardo; qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà di Adp provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore addebitando al fornitore inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior spesa sostenuta.
- b. Nel caso in cui, a seguito dei controlli a campione della qualità di cui al secondo cpv dell' art. 5, in caso di consegna di prodotto non conforme, sarà applicata una penale pari al 15% del valore della consegna difforme.

Le penali sopra indicate sono cumulabili e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

Art. 7 Risoluzione

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'appaltante potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- ritardi nelle consegne, superiori a 24 ore e non imputabili a causa di forza maggiore, ripetuti per almeno tre volte;
- sospensione dei servizi di rifornimento a seguito di decisione unilaterale;
- esito negativo della verifica di corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste, ripetuta per due volte;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mancato rispetto da parte del Fornitore e/o subappaltatori della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 e dal Piano Anticorruzione e Trasparenza della società Aeroporti di Puglia, pubblicati sul sito www.aeroportidipuglia.it. -"Società Trasparente". In relazione al contratto il fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al

rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte della subconcessionaria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

In tutti i predetti casi di risoluzione il Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 8 Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto e, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Contraente.

In caso di recesso del Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'accesso alle aree sterili interessate dalle forniture è soggetto alle vigenti prescrizioni normative regolamentari aeroportuali; al fine del rilascio del permesso necessario per l'accesso in area doganale, il personale dell'Affidatario dovrà obbligatoriamente e a spese di questo, frequentare preventivamente un corso certificato di security aeroportuale.

Ai sensi del Regolamento di Scalo, i conducenti dei veicoli utilizzati nell'area doganale devono essere muniti di Patente Aeroportuale Airside, rilasciata dal gestore aeroportuale, che attesti il completamento con esito positivo di un programma di addestramento teorico e pratico adeguato per il tipo di funzione da svolgere. Il costo per la suddetta autorizzazione sarà a carico esclusivo dell'Affidataria.

Art. 9 Cauzione definitiva

La società appaltatrice ha consegnato, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva n. rilasciata da..., nelle forme di legge ex art. 103 del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatrice a causa d'inadempimento. Resta salva per l'appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Tale fideiussione evidenzia che:

- che lo svincolo/sarà disposto dall'appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale;
- che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d'ultimazione della fornitura.

Art. 10 Responsabilità' e copertura assicurativa

L'appaltatrice è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto del presente contratto e dell'assolvimento di ogni obbligo derivante dal medesimo, impegnandosi ad operare nel rispetto delle norme vigenti.

L'Appaltatrice è altresì responsabile di tutti gli eventuali danni che in conseguenza dell'esecuzione della fornitura o provocati dall'attrezzatura /mezzi in uso o derivanti dal comportamento doloso o colposo, o anche omissivo dei propri dipendenti potessero derivare ad Adp e/o a terzi, rifondendo AdP delle spese eventualmente sopportate per tali cause, nonché manlevandola da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che potesse essere avanzata in dipendenza dello stesso.

Parimenti l'Appaltatrice assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni dei suoi dipendenti alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore sugli aeroporti.

La società appaltatrice ha prodotto all'atto di sottoscrizione del presente contratto polizza assicurativa RCA sui mezzi/o utilizzati per la fornitura con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 estesa alla circolazione nelle aree aeroportuali.

Viene inoltre richiesta una polizza RCT con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 con estensione ai danni per inquinamento accidentale con un limite di indennizzo non inferiore ad € 5.000.000,00.

Tale polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare AdP S.p.A. i suoi dipendenti ed i suoi consulenti fra i terzi e dovrà prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso della Stazione Appaltante.

Art. 11 Subappalto

L'eventuale subappalto sarà disciplinato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto e del credito

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'appaltatrice che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad Adp SpA nei modi previsti dalla legge ed acquisirne il nulla osta da parte di quest'ultima.

Art. 13 Rispetto del Codice Etico – normativa Anticorruzione

L'Appaltatrice ha conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia pubblicato sul sito della stazione appaltante ed, in relazione al presente contratto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre AdP S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatrice

ha conoscenza altresì dei principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società trasparente” si impegna a rispettarli. L’Appaltatrice dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013).

Art. 14. Obblighi specifici derivanti dall’attuazione del protocollo di legalità 10 maggio 2010 e risoluzione di diritto del contratto

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l’adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’Interno e Confindustria, l’appaltatrice (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull’acquisizione d’ufficio, inserire “mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC”);
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell’art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (nel solo caso di appalti pubblici, vale a dire se l’impresa aderente opera in qualità di stazione appaltante).

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatrice anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da/a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia;

Art. 15 Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 16. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato tecnico e schema di contratto e nel Bando, nel disciplinare di gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs 50/2016 – DPR 207/2010 per le parti in vigore e regolamenti vigenti in materia.

Art. 17. Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Art. 18. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il sig. Eugenio Lacitignola.

Art. 19. Trattamento dei dati personali



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento